



Comune di San Michele al Tagliamento

PROVINCIA DI VENEZIA

Ordinanza n. 10 del 24/04/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER TAGLIO RAMI ED ALBERI IN PROPRIETA' PRIVATA, INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO E PREVENZIONE INCENDI - APPLICAZIONE DPR 11 LUGLIO 1980, N. 753

IL SINDACO

Vista la nota della RFI Spa - Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Direzione Territoriale Produzione di Trieste –Unità territoriale Friuli prot. RFI-DPR-DTP_TS UTF\PEC\P\2020\0001191 del 01 aprile 2020, assunto agli atti del Comune di San Michele al Tagliamento (VE) con Prot. n. 7655 del 01 aprile 2020, avente ad oggetto: *“Richiesta emissione Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con sede ferroviaria”*;

Vista la nota della RFI Spa - Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Direzione Territoriale Produzione di Trieste –Unità territoriale Friuli prot. RFI-DPR-DTP_TS UTF\PEC\P\2020\0001192 del 01 aprile 2020, assunto agli atti del Comune di San Michele al Tagliamento (VE) con Prot. n. 7656 del 01 aprile 2020, avente ad oggetto: *“Richiesta emissione Ordinanza Sindacale per prevenzione incendi”*

Visto l'art. 48 del DPR 11 luglio 1980, n. 753 recante *“Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”*, secondo il quale: *“È vietato dare fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie senza adottare tutte le cautele necessarie a difesa della sede ferroviaria e delle sue pertinenze. Sotto le linee dei servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36 l'accensione dei fuochi è comunque subordinata ad intese con le aziende esercenti, le quali determinano i periodi in cui è consentita la accensione e le cautele necessarie. [omissi]”*.

Visto l'art. 52, del DPR 11 luglio 1980, n. 753 recante *“Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”*, secondo il quale: *“Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi. Muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei”*;

Visto l'art. 55 del DPR 11 luglio 1980, n. 753 recante *“Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”*, secondo il quale: *“I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. La disposizione del presente articolo non si applica ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36”*.

Considerati i rischi di:

- a) possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle

distanze di cui al DPR 11 luglio 1980, n. 753, possono invadere la sede ferroviaria , con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;

- b) pericolo d'incendio delle aree adiacenti la sede FS, che può provocare oltre ad interferenza con al circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora proveniente dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;

Ritenuto necessario dare attuazione al DPR 11 luglio 1980, n. 753 e alle richieste di RFI sopra citate, nei confronti di tutti i proprietari di terreni a confine con le linee ferroviarie al fine di far osservare scrupolosamente le disposizioni ex artt. 48, 52 e 55 del DPR 11 luglio 1980, n. 753;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni;

ORDINA

A tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di San Michele al Tagliamento, ciascuno per la particella catastale di propria competenza di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione, come dal DPR 11 luglio 1980, n. 753, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente e sul sito Web del Comune;
- trasmessa in copia a tutte le Forze dell'Ordine operanti sul territorio;
- trasmessa in copia a RFI Spa - Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Direzione Territoriale Produzione di Trieste –Unità territoriale Friuli;

RENDE NOTO

Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 (e successive modifiche art. 32 legge 24 novembre 1981, n. 689) e del DPR 11 luglio 1980, n. 753, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Le forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Modena, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al TAR Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Il Sindaco

Pasqualino Codognotto

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Pasqualino Codognotto

CODICE FISCALE: TINIT-CDGPQL59C25I040H

DATA FIRMA: 24/04/2020 13:37:14

IMPRONTA: 65316362356232333762346664313139396435356565326365396563633531393961613930316363